

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3106 del 27/06/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, L.R. n. 21/2004 e smi. S.EC.AM. SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1b), 5.1.c), 5.1.d), 5.1.f), 5.1.g), 5.3.a.2), 5.3.a.3), 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A. MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi: DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3179 del 27/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, L.R. n. 21/2004 e smi. **S.EC.AM. SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b), 5.1.c), 5.1.d), 5.1.f), 5.1.g), 5.3.a.2), 5.3.a.3), 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93/A. **MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi: DINIEGO.****

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, la Ditta **S.EC.AM srl** avente sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93/A (Partita IVA / C.F. 01118170396) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015, così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2398 del 31/07/2015 e con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2016-3304 del 13/09/2016, n. DET-AMB-2017-3420 del 30/06/2017 e DET-AMB-2017-6850 del 21/12/2017;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Legge Regionale n. 4 del 20 aprile 2018* recante disciplina della valutazione di impatto ambientale del progetto;

VISTA la domanda di attivazione della procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativa al **progetto per l'incremento della capacità di recupero di rifiuti speciali e introduzione dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici**, presentata in data 24/12/2017 da S.EC.AM srl (partita IVA 01118170396) con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93/a; il progetto costituisce modifica sostanziale di AIA rispetto a quanto attualmente autorizzato con il provvedimento n. 375 del 05/02/2015 e smi, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs n.152/2006 e smi, la cui domanda è stata presentata anche per via telematica tramite il Portale AIA IPPC in data 27/12/2017 e acquisita al PGRA/2017/16953;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui

competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia gestione del demanio idrico;

VISTI in particolare l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA altresì la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che:

- la modifica sostanziale dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi costituisce endoprocedimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della L.R. n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente;
- in data 24/12/2017 è stato presentato il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del Titolo III della L.R. n. 4/2018, per il progetto sopra richiamato, per il quale è stata presentata anche domanda di modifica sostanziale tramite il Portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2017/16953);
- in seguito alla verifica di adeguatezza e completezza effettuata con tutti gli enti e le amministrazioni potenzialmente interessate, con nota PGRA/2018/1686 del 05/02/2018 ARPAE SAC Ravenna ha comunicato l'esito negativo della verifica di completezza, con contestuale richiesta di integrazioni, a cui il gestore ha risposto con note PGRA/2018/3012-3013-3014-3015 del 05/03/2018;
- ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 4/2018, a seguito di verifica di completezza positiva, l'autorità competente Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web e sul BURET dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del succitato decreto per il progetto in oggetto avvenuta il 04/04/2018;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l'eventuale richiesta di integrazioni veniva convocata, con nota ns. PGRA/2018/4811 del 13/04/2018, una Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 11/05/2018, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti al proponente in data 03/07/2018 (PGRA/2018/8541);
- a seguito della presentazione da parte del proponente in data 28/11/2018 della documentazione integrativa (PGRA/2018/16710-16711-16712-16713), veniva convocata (PGRA/2018/17137 del 07/12/2018) per il giorno 11/02/2019 la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per il completamento del PAUR, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per la modifica sostanziale dell'AIA in oggetto;

PRESO ATTO che:

- a seguito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 11/02/2019, anche in accordo con l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna è stata inviata a S.EC.AM. srl comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990; tale comunicazione è stata inviata il 15/02/2019 con PG/2019/25460 al proponente e per conoscenza a tutti gli Enti della Conferenza di Servizi;
- entro i tempi di legge, in data 25/02/2019 il proponente ha inviato le proprie controdeduzioni, assunte al PG/2019/31479 del 26/02/2019;
- a seguito dell'esame delle controdeduzioni si sono svolti presso la Regione Emilia-Romagna due incontri tecnici di approfondimento sul tema specifico dell'End of Waste e sulla possibilità di procedere con parti del progetto avanzato dal proponente. A tali incontri hanno partecipato il proponente e i suoi tecnici incaricati, la Regione Emilia-Romagna con i propri uffici competenti Servizio VIPSA e Servizio giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali e per ARPAE i rappresentanti del SAC di Ravenna. La Regione Emilia-Romagna ha spiegato le ragioni per le quali ad oggi, in assenza di atti del Ministero dell'Ambiente di carattere generale, per le operazioni di recupero dei rifiuti indicate dal proponente è impossibile per la

Regione stessa e per ARPAE SAC di Ravenna procedere al rilascio delle autorizzazioni, in quanto autorità non competenti;

- in merito alla parte di progetto relativa allo sviluppo di una nuova attività industriale del settore chimico, è stato evidenziato al gestore, che previa relativa domanda di AIA, si sarebbe potuto addivenire ad una conclusione positiva del PAUR, limitatamente a tale aspetto;
- il gestore non ha dato seguito ad alcuna comunicazione al riguardo, non manifestando interesse per la possibilità evidenziata;
- si è quindi svolta in data 21/06/2019, la seduta conclusiva della conferenza dei servizi decisoria (convocata con nota PG/2019/95938 del 18/06/2019), durante la quale:
 - ➔ considerato che il progetto presentato dal proponente in data 24/12/2017 arricchito e meglio chiarito dalle integrazioni presentate il 28/11/2018 contiene in larga parte procedure di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedimento End of Waste, con criteri e metodi non riconducibili al D.M. n. 161/2002 e D.M. 05/02/1998, né ad altre normative nazionali e comunitarie ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
 - ➔ considerato che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, così come confermata dall'intervento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di luglio 2018, mancando, nella fattispecie, una normativa comunitaria o nazionale in merito ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e, non essendo ad oggi intervenuta una modifica normativa atta a consentire alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, la definizione "caso per caso" dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, ARPAE SAC di Ravenna sulla base del progetto proposto dalla Società proponente ha inoltrato comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990;
 - ➔ considerato che in data 25/02/2019 S.EC.AM. srl ha presentato osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, assunte da ARPAE SAC di Ravenna al PG/2019/31479 del 26/02/2019;
 - ➔ considerato che ARPAE SAC di Ravenna, i componenti della Conferenza dei Servizi e i competenti Servizi della Regione Emilia-Romagna (Servizio VIPSA e Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali) hanno attentamente esaminato le osservazioni della Società S.EC.AM. Srl (come riassunte nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna con nota PG/2019/99194 del 24/06/2019, al fine di conseguire il provvedimento autorizzatorio unico motivato ed espresso previsto dall'art. 20 della L.R. 4/2018, a cui si rimanda) e non ritengono di poter superare le ragioni indicate nella comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;
- la conferenza dei servizi, all'unanimità, dichiara che ad oggi **non sussistono i presupposti giuridici per approvare quanto richiesto nell'istanza di modifica sostanziale di AIA come ad oggi presentata**, prendendo atto dell'impossibilità di chiudere positivamente il procedimento di PAUR avviato;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata acquisita la relativa documentazione, con esito positivo e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA e per la modifica sostanziale di AIA;

RITENUTO pertanto che, in relazione alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, **non sussistono gli elementi** per procedere all'aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 375 del 05/02/2015 e smi, per le parti interessate;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Alberto Rebucci, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi sottoscritto in data 21/06/2019, trasmesso al competente servizio della Regione Emilia-Romagna, con nota PG/2019/99194 del 24/01/2019:

1. di dare atto che ad oggi non esistono i presupposti giuridici per approvare quanto richiesto nell'istanza di modifica sostanziale di AIA come ad oggi presentata, in ragione dei procedimenti "End of Waste", in quanto non supportati da normativa nazionale e/o comunitaria, pertanto risulta impossibile rilasciare nuovo provvedimento di AIA per modifica sostanziale;
2. **di diniegare**, conseguentemente, l'accoglimento della richiesta di modifica sostanziale dell'AIA n. 375 del 05/02/2015 e smi, relativa al *progetto per l'incremento della capacità di recupero di rifiuti speciali e l'introduzione dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici*, presso l'installazione IPPC esistente gestita da S.EC.AM srl, sita in via Vicoli n. 93/a, in Comune di Ravenna;
3. la Ditta **S.EC.AM s.r.l.** (Partita IVA / C.F. 01118170396) avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93/A, **prosegue l'esercizio di attività IPPC di stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi di cui ai punti 5.1.b) - 5.1.c) - 5.1.d) - 5.1.f) - 5.1.g) - 5.3.a.ii) - 5.3.a.iii) - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e altre attività connesse di gestione di rifiuti, secondo quanto contenuto e disposto nel provvedimento di AIA vigente n. 375 del 05/02/2015, come modificato e aggiornato dai successivi provvedimenti n. 2398 del 31/07/2015, n. 3304 del 13/9/2016, n. 3420 del 30/06/2017, n. 6850 del 21/12/2017;**
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, il presente provvedimento di diniego della modifica sostanziale di AIA sarà contenuto nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;
5. la Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del Provvedimento autorizzatorio unico provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo del presente diniego di modifica sostanziale di AIA, assolvendo anche agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
6. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
7. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. DICHIARA che:
 - il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.